

**PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER  
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI  
DISABILI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 05/02/1992**

**26 febbraio 2007**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE  
SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI DISABILI, AI SENSI DELLA  
LEGGE N. 104 DEL 05/02/1992**

**PARTE I - PREMESSA**

**1. FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI**

Il presente Accordo si inserisce nel nuovo contesto culturale e normativo che, a partire dalla L. 104/92, ha segnato una progressiva, continua e coerente evoluzione in direzione dell'affermazione del valore dell'integrazione dei disabili come fattore non solo di crescita degli individui, ma anche di arricchimento della comunità sociale di riferimento.

L'Accordo tiene conto, oltre che naturalmente del quadro normativo aggiornato e del sistema di competenze, dell'esperienza realizzata con l'Accordo precedente. Mette a frutto, inoltre, il lavoro svolto a partire dal 2002, dal "Tavolo Provinciale di coordinamento delle politiche formative e del lavoro a favore dei disabili", istituito con Decreto del Presidente della Provincia n. 32432 del 24/04/2003.

Assunto fondamentale alla base dell'Accordo è la consapevolezza che fattore determinante dell'integrazione sociale e lavorativa è per i disabili, al pari che per tutti i ragazzi e le ragazze, il "successo formativo", possibile per ciascuno (L.R. 12/03), al cui conseguimento è indispensabile un'integrazione scolastica e formativa qualitativamente elevata, efficace e idonea a sviluppare le attitudini e le capacità di ciascuno.

L'Accordo di Programma è, pertanto, finalizzato prioritariamente a consentire e sostenere un processo di integrazione scolastica e formativa dell'alunno disabile funzionale al pieno sviluppo delle sue potenzialità e capacità, in vista del successivo inserimento sociale e lavorativo, nella considerazione realistica della situazione dei soggetti, di cui accompagna la crescita con una forte attenzione alla continuità educativa e al progetto di vita complessivo.

Come tale, l'Accordo di Programma pone al centro dell'attenzione il soggetto disabile e la sua famiglia, punti di riferimento essenziali per l'elaborazione e realizzazione di qualunque progetto educativo e formativo.

Strettamente correlata a questa è l'altra finalità dell'Accordo di Programma, tesa ad assicurare il coordinamento e il raccordo dell'azione che i diversi soggetti istituzionali sono chiamati a svolgere nel processo di integrazione, per le rispettive competenze, allo scopo di ottimizzarne il risultato complessivo.

Nella consapevolezza che il miglioramento dell'interazione e della collaborazione istituzionale passa attraverso la chiarezza delle competenze, la definizione dei processi e degli strumenti con i quali articolare organicamente i rapporti, ma richiede soprattutto una condivisione dei principi e degli obiettivi, l'Accordo non si limita ad una mera elencazione e definizione di competenze, procedure e tempi, ma chiarisce anche il quadro concettuale su cui gli stessi si fondano.

Un'attenzione particolare è stata posta nel definire processi e sistemi di

relazione realisticamente praticabili, prevedendo organismi e assunzione di impegni commisurati alle priorità individuate.

Grande rilevanza viene attribuita alla formazione come leva strategica non solo per l'aggiornamento e affinamento delle competenze professionali proprie delle diverse figure coinvolte, ma soprattutto per la condivisione e l'appropriazione di una modalità di lavoro integrato, a progetto, intorno al soggetto e alla sua famiglia.

L'Accordo recepisce inoltre il ruolo, attribuito alla Provincia dalla normativa nazionale e regionale, di coordinamento e di snodo determinanti nella rete di relazioni istituzionali sul territorio, che trova la propria realizzazione in organismi di rappresentanza istituzionale già esistenti e in gruppi di coordinamento operativo da istituire.

Sono ritenuti, altresì, fondamentali per il miglioramento dell'integrazione e sottendono alla stesura del presente Accordo:

- la forte collaborazione tra Scuole, Servizi Socio-Sanitari e Comuni;
- la centralità della progettazione didattica ed educativa, coerente con le diverse fasi di sviluppo e di percorso, condivisa dagli operatori e dalla famiglia, rispetto alla quale valutare le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione dell'integrazione;
- l'omogeneizzazione e standardizzazione di alcuni strumenti operativi che consentano la lettura dei bisogni e delle potenzialità dei soggetti, nonché la trasmissione di informazioni e conoscenze nei momenti di passaggio.

## **2. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Destinatari dell'Accordo di Programma sono gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3 della L. 104/92). Questi alunni hanno una certificazione che attesta la natura della disabilità e contiene la diagnosi clinica, la classificazione della stessa secondo la codifica ICD 10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e un inquadramento generale della situazione in senso funzionale ed evolutivo (art. 3 del D.P.R. 24/02/1994).

L'ambito di riferimento definito nel contesto normativo e istituzionale attuale, anche in relazione al D.Lgs. 76/05 sul diritto-dovere all'istruzione, è rappresentato prioritariamente dalla fascia d'età 6-18 anni. Si ribadisce, comunque, che è irrinunciabile - nella prospettiva della centralità della persona, in funzione della presa in carico precoce e della continuità educativa e formativa - costruire e organizzare un sistema di relazioni stabili con chi interviene nella fascia d'età 0-6 anni.

Pertanto, le disposizioni e gli impegni contenuti nel presente Accordo si applicano anche alle Scuole per l'Infanzia, alle Scuole Primarie, alle Scuole Secondarie di I e II grado, statali e paritarie, nonché agli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Emilia Romagna che attuano l'obbligo formativo nella Provincia di Forlì-Cesena.

## **3. VALIDITÀ**

Il presente Accordo, sottoscritto dai soggetti coinvolti, ha validità quinquennale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative.

#### **4. SOGGETTI SOTTOSCRITTORI**

L'Accordo viene sottoscritto dai seguenti soggetti istituzionali:

- Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, soggetto promotore dell'Accordo e curatore della sua formalizzazione mediante pubblicazione;
- Sindaci dei Comuni della Provincia di Forlì-Cesena;
- Dirigente dell'USP (Ufficio Scolastico Provinciale, ex Centro Servizi Amministrativi) di Forlì-Cesena;
- Direttori Generali delle ASL di Forlì e di Cesena;
- Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Autonome aventi sede nel territorio provinciale.

Tenuto conto dell'articolazione del sistema dell'offerta di istruzione e formazione nel II ciclo, definita dalle normative nazionali e regionali vigenti, viene, altresì, sottoscritto dai Legali Rappresentanti degli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Emilia Romagna, selezionati dalla Provincia di Forlì-Cesena per l'attuazione dell'Obbligo Formativo.

#### **5. PROMOZIONE, ATTUAZIONE, VERIFICA**

I soggetti sottoscrittori si impegnano a promuovere la diffusione e la conoscenza dell'Accordo, al fine di assicurare il coinvolgimento e la partecipazione più ampia della società civile, oltre che dei soggetti contraenti.

In particolare la Provincia si impegna alla diffusione nei confronti dei ragazzi, delle famiglie, dell'associazionismo, del volontariato, delle parti sociali (organizzazioni datoriali e sindacali).

Al riguardo verranno assunte le iniziative ritenute più idonee, d'intesa tra i soggetti contraenti, a partire dalla pubblicazione e diffusione ad ampio raggio di una versione dell'Accordo a carattere divulgativo.

I soggetti contraenti si impegnano, per parte loro, a promuovere iniziative di approfondimento all'interno delle rispettive organizzazioni, atte a garantire la conoscenza e la condivisione di contenuti e finalità dell'Accordo.

Ci si impegna, inoltre, ad effettuare una verifica comune della sua attuazione e rispetto degli impegni, entro il termine di 3 anni dalla stipula, all'interno degli organismi di concertazione istituzionale e di coordinamento operativo provinciale (di cui all'art. 24), anche sulla base delle relazioni annuali del GLIP e delle risultanze del Collegio di Vigilanza.

#### **6. COLLEGIO DI VIGILANZA**

Ai sensi dell'art. 34, comma 7°, del D.Lgs. 267/00, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", è costituito il Collegio di Vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma, presieduto dal Presidente della Provincia di Forlì-Cesena (o suo delegato) e composto da:

- Prefetto di Forlì-Cesena (o suo delegato);
- Sindaco di ciascun Comune firmatario (o suo delegato);
- Dirigente dell'USP di Forlì-Cesena (o suo delegato);
- Direttore Generale di ciascuna ASL firmataria (o suo delegato).

Sono invitati permanenti, con diritto di parola, un rappresentante designato dalle associazioni dei soggetti in situazione di disabilità e un rappresentante designato dalle associazioni delle famiglie.

Al Collegio di Vigilanza sono conferiti i più ampi poteri di controllo sullo stato di attuazione dell'Accordo, nonché poteri sostitutivi nei confronti della parte inadempiente, consistenti nell'adottare, previa diffida scritta e con oneri a carico della stessa, i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, laddove questi siano sottratti a valutazioni discrezionali e siano individuati come atti dovuti e chiaramente rinvenibili nel testo dell'Accordo.

Il Difensore Civico, istituito ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 267/00, ha facoltà di segnalare al Collegio di Vigilanza, di cui sopra, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle Amministrazioni nei confronti dei cittadini.

## PARTE II - IL PERCORSO DELL'INTEGRAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE SULL'HANDICAP

### 7. PRIMA CONOSCENZA DELL'ALUNNO IN DIFFICOLTÀ

#### 7.1 - Fasi preliminari

La Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico o del Responsabile dei Servizi Paritari, in presenza di situazioni di particolare difficoltà, provvede a:

- convocare la famiglia;
- presentarle le difficoltà dell'alunno, sensibilizzandola sull'opportunità di richiedere interventi individualizzati;
- in caso di condivisione, consegnare alla famiglia, attraverso l'apposito modello convenuto (Mod. S), la segnalazione, che dovrà essere consegnata o recapitata dalla stessa al Responsabile del Servizio ASL competente.

Tale documento non prefigura di per sé una situazione di handicap, ma segnala una condizione di disagio scolastico che comporta l'intervento coordinato degli operatori scolastici e dei servizi socio-sanitari per ogni possibile forma di prevenzione.

Al fine di garantire la programmazione dei servizi necessari, la segnalazione deve essere consegnata alla famiglia di norma entro il 30 novembre, in funzione dell'iscrizione all'anno scolastico successivo, con l'indicazione di rivolgersi immediatamente al Servizio ASL competente.

In caso di rilascio di certificazione da parte dell'ASL, la Scuola provvede immediatamente a segnalare la situazione all'USP, trasmettendo certificazione e diagnosi ricevute.

#### 7.2 - Compiti dell'ASL

Ogni ASL, in relazione all'accertamento clinico effettuato:

- attesta l'eventuale deficit mediante apposita documentazione, alias "certificazione", utilizzando il modello convenuto a livello provinciale (Mod. C);
- si attiene alla classificazione internazionale delle tipologie definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Codifica ICD 10) e redige la diagnosi sulla base delle indicazioni meglio specificate al successivo punto 19.1;
- predispone la diagnosi funzionale utilizzando l'apposito modello concordato (Mod. DF). La diagnosi funzionale contiene una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno; si articola in dati di anamnesi e in un profilo clinico; considera difficoltà, capacità e potenzialità di sviluppo;
- provvede a consegnare l'esito dell'iter diagnostico alla famiglia e ad inviarlo, per conoscenza, alla Scuola (previo assenso della famiglia) di norma entro la fine del mese di gennaio, a condizione che la famiglia si sia rivolta tempestivamente al Servizio ASL competente;
- provvede, con le stesse modalità, a rinnovare la diagnosi

funzionale almeno ad ogni passaggio di grado scolastico o in qualunque altro momento del percorso educativo-formativo dell'alunno si renda necessario tale aggiornamento e, comunque, prima dell'inserimento lavorativo;

- individua il referente dell'equipe ASL per ogni alunno, segnalandone il nominativo e le modalità per la reperibilità;
- qualora la documentazione inviata non comporti una certificazione, trasmette una comunicazione, che evidenzia l'esito delle osservazioni, alla famiglia, invitandola a comunicare, a sua volta, tale esito al Dirigente Scolastico o al Responsabile dei Servizi Paritari;
- qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali del personale dell'ASL, il certificato redatto da uno specialista privato e accompagnato da relazione clinica comprovante la situazione di handicap, deve comunque essere convalidato dal responsabile competente per territorio dell'equipe di Neuropsichiatria dell'ASL o da un suo delegato. Questa convalida è finalizzata ad accertare l'esistenza delle condizioni che giustificano la dichiarazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 104/92. Se la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni terapeutiche dell'ASL, dovrà comunque garantire le condizioni affinché lo specialista privato, da lei scelto e che segue l'alunno, presti la propria collaborazione e consulenza alla Scuola per la redazione della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale, del Progetto Educativo Personalizzato, nonché del Piano Educativo Individualizzato, previsti dal presente Accordo.

## **8. CONOSCENZA APPROFONDATA DELL'ALUNNO (PROFILO DINAMICO FUNZIONALE)**

### **8.1 - Il Profilo Dinamico Funzionale e il Progetto Educativo Personalizzato come strumenti di operatività interprofessionale**

Congiuntamente l'ASL, la Scuola e la Famiglia si impegnano - per ogni alunno di cui si documenta il particolare stato evolutivo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado, statale e paritaria - a:

- elaborare il Profilo Dinamico Funzionale (d'ora in avanti PDF) utilizzando il modello convenuto a livello provinciale;
- verificare e aggiornare i dati e le informazioni contenute nel PDF, anche al fine di una più idonea progettazione didattica rivolta all'alunno interessato.

Il PDF è anche in consegna alla famiglia e, ad ogni passaggio, viene trasmesso in copia all'Istituto scolastico cui il ragazzo si iscrive.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di II grado, statale e paritaria, viene adottato lo specifico strumento denominato Progetto Educativo Personalizzato e Portfolio delle competenze (d'ora in avanti PEP), che definisce le modalità di orientamento nel passaggio dalla "scuola dell'obbligo" alla scuola superiore (Istruzione), nonché i criteri per l'inserimento nei percorsi dell'obbligo formativo (Istruzione e Formazione) e documenta la progressiva acquisizione delle competenze.

Il PEP è anche in consegna alla famiglia e, ad ogni passaggio, viene trasmesso in copia all'Istituto scolastico/formativo cui il ragazzo si iscrive.

### **8.2 - Caratteristiche del PDF**

Il PDF sarà privo di pretese definitorie e classificatorie e dovrà piuttosto rappresentare un momento di interazione e confronto tra i diversi punti di vista dei soggetti coinvolti nella relazione educativa con l'alunno (gli operatori scolastici, i tecnici ASL, la famiglia e gli educatori).

Il profilo parte da osservazioni sull'alunno, colto nella relazione con gli altri, con le cose, con sé stesso, in una pluralità di contesti esistenziali (propri ai diversi "osservatori"), ma con particolare riferimento all'ambiente scolastico.

Il profilo dovrà descrivere ed evidenziare:

- i livelli di "funzionalità" nelle varie aree di espressione dell'identità;
- le dinamiche relazionali e i rapporti interpersonali;
- gli apprendimenti, riferiti ai diversi ambiti di conoscenza e rapportati alle effettive occasioni/situazioni di esperienza;
- il quadro evolutivo e i potenziali di sviluppo, elementi, questi, indispensabili per promuovere una progettazione in chiave educativa, piuttosto che riabilitativa.

### **8.3 - Caratteristiche del PEP**

A partire dall'ultimo anno della scuola secondaria di I grado, il PDF si integra nella scheda PEP, strumento concordato a livello provinciale con la finalità, prioritariamente, di accompagnare il ragazzo nelle fasi di transizione: tra diversi cicli dell'istruzione, tra l'istruzione e la formazione professionale, sino alle soglie dell'inserimento lavorativo. Ha, inoltre, lo scopo di sollecitare i soggetti coinvolti ad una riflessione congiunta sulle potenzialità e capacità da valorizzare, a partire da quanto già acquisito, per individuare, in modo condiviso, il progetto educativo e formativo, di volta in volta più idoneo a produrre ulteriore sviluppo.

Il PEP è finalizzato, inoltre, alla condivisione delle informazioni utili all'accoglienza del giovane nel nuovo contesto (scolastico e/o formativo) e all'elaborazione successiva del Piano Educativo Individualizzato.

Infine, esso registra e descrive, alla conclusione di ogni progetto attuato, le competenze e abilità acquisite.

Alla sua redazione e gestione partecipano attivamente e congiuntamente tutti i soggetti interessati:

- operatori dei Servizi Sociali e Sanitari;
- docenti della Scuola Secondaria di I e II grado;
- docenti della Formazione Professionale;
- Famiglia.

### **8.4 - Contenuti del PEP**

In relazione alle finalità di cui al paragrafo precedente, la scheda PEP si articola in tre sezioni.

La prima, "Informazioni d'ingresso", si articola, a sua volta, nelle seguenti aree: composizione della famiglia; condizioni di salute e invalidità; diagnosi funzionale; tempo libero e interessi; autonomia; socializzazione; scolarizzazione.

La seconda, "Proposta orientativa di inserimento post-obbligo", indica le possibili opzioni per il proseguimento del percorso formativo, fornendo, altresì, nell'ipotesi di iscrizione ad un Istituto di Istruzione Superiore, indicazioni finalizzate a favorire l'integrazione scolastica del disabile.

La terza, "Portfolio delle competenze" (nell'accezione della L.R. 12/03), descrive le conoscenze, competenze e abilità acquisite, riassumendo i principali elementi desunti dalle verifiche dei PEI realizzati.

## **8.5 - Elaborazione e aggiornamento del PDF/ PEP**

Dopo la prima stesura, che seguirà la certificazione, gli strumenti (PDF/PEP) saranno aggiornati obbligatoriamente al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e dei percorsi dell'obbligo formativo, nonché nei momenti di passaggio tra opzioni scolastiche e/o formative diverse, entro il 5 maggio dell'anno scolastico di riferimento. Per gli Istituti Professionali la fine del primo triennio è considerata come termine di grado scolastico e il passaggio al biennio successivo come passaggio ad altra opzione scolastica.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere concordati, se valutati necessari, su richiesta di almeno uno dei soggetti che costituiscono il gruppo interprofessionale (di cui ai punti 8.1 e 8.3) che ha definito il profilo, a scadenze di massima biennali (alla fine della seconda e della quarta della scuola primaria; della seconda della scuola secondaria di I grado; del biennio e del quarto anno della scuola secondaria di II grado ovvero dei percorsi dell'obbligo formativo).

Gli incontri sono promossi dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile dei Servizi Paritari ovvero dal Direttore dell'Ente di Formazione Professionale, che li presiede direttamente o tramite un proprio delegato.

Per quanto concerne la redazione del PEP e le modalità organizzative che ad esso sottendono, si rimanda all'allegato 5 del presente Accordo.

## **9. IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO**

### **9.1 - Piano Educativo Individualizzato (PEI)**

Per ogni alunno in situazione di handicap, inserito nella scuola o nei percorsi dell'obbligo formativo, viene redatto uno specifico Piano Educativo Individualizzato (d'ora in avanti PEI) mediante la compilazione di un apposito modello definito da ogni Istituzione scolastica/formativa, che preveda l'integrazione degli interventi educativi, riabilitativi e sociali, predisposti a favore dell'alunno, per un determinato periodo di tempo, di norma annuale.

In questo senso il Piano Educativo Individualizzato concorre alla configurazione e realizzazione del progetto di vita di ogni ragazzo.

Il PEI,

- integra aspetti educativi, didattici, di sviluppo dell'autonomia personale;
- individua le modalità di raccordo dell'azione della Scuola/Formazione Professionale con l'intervento dei servizi socio-sanitari, riabilitativi, del diritto allo studio;
- individua possibili punti di partenza e potenzialità di sviluppo del soggetto e dell'azione educativa;
- definisce finalità e obiettivi, in relazione al progetto di

istituto e di classe, nonché modalità di valutazione del livello di raggiungimento degli stessi;

- articola tempi e modalità del lavoro didattico in classe e in altri contesti scolastici;
- prevede modalità e tempi di presenza dell'insegnante di sostegno e delle altre figure professionali;
- individua le modalità di coinvolgimento della famiglia.

## **9.2 - I contenuti del PEI**

Ogni PEI, quindi, dovrà presentare in premessa il quadro degli interventi didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché le forme di raccordo tra attività scolastico-formative ed attività extra. Saranno, inoltre, indicati impegni, responsabilità e obiettivi dei diversi soggetti che intervengono sull'alunno. In particolare, sotto il profilo operativo, il PEI dovrà esplicitamente indicare: il percorso didattico individualizzato (itinerari, obiettivi specifici, unità di tempo, possibili collegamenti con l'ordinaria attività didattica della classe/sezione); eventuale integrazione con il sistema della formazione professionale; una previsione del piano orario settimanale della classe e delle modalità di frequenza dell'alunno con handicap, nonché gli interventi dei diversi operatori.

## **9.3 - La redazione del PEI**

Il PEI viene redatto, su iniziativa della Scuola o dell'Ente di Formazione Professionale, tramite l'apposito gruppo operativo di lavoro istituito per ogni singolo alunno. Pertanto la stesura del PEI, nonché le sue verifiche e adeguamenti, sono frutto di un'azione congiunta degli operatori scolastici e/o della formazione professionale (in particolare docenti), delle figure specialistiche fornite dagli Enti Locali, degli operatori socio-sanitari (in particolare, il referente designato dall'ASL) e delle famiglie degli alunni interessati.

Su richiesta della famiglia, possono contribuire al progetto altri operatori significativi per il disabile.

## **9.4 - Calendarizzazione degli incontri**

In relazione alla stesura/verifica del PEI, l'ASL si impegna a garantire la partecipazione dell'operatore referente ad almeno un incontro all'anno, per ogni alunno inserito. Tali incontri, promossi dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile dei Servizi Paritari, ovvero dal Direttore dell'Ente di Formazione Professionale, dovranno essere opportunamente calendarizzati e coordinati nell'ambito di ciascuna Scuola/Ente di Formazione.

Il PEI dovrà essere definito, secondo le modalità sopra specificate, annualmente, entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento, dopo un periodo di opportuna osservazione.

## **10. RACCORDI, CONTINUITÀ, VALUTAZIONE**

### **10.1 - La valutazione degli alunni e la certificazione degli apprendimenti**

La L. 104/92, e successive modifiche e integrazioni, detta criteri di differenziazione delle procedure e delle modalità di valutazione degli alunni in situazione di handicap, affinché si raccolgano dall'esperienza e dalle performances di ogni soggetto elementi utili a meglio interpretarne l'identità e le potenzialità.

La valutazione assume quindi (sia nelle fasi intermedie che negli esami finali) una chiara accezione formativa (e non classificatoria). Essa avrà come riferimento essenziale il vissuto del soggetto nel percorso di acquisizione dell'identità, dell'autonomia, dell'approccio alla conoscenza (anche, ove possibile, disciplinare), della socializzazione, delle relazioni interpersonali. La stessa, pertanto, è finalizzata non solo al rilascio dei titoli legali, ma anche ad una significativa documentazione del cammino della persona, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi del PEI, presupposto indispensabile al rilascio di una certificazione che attesti le competenze, le conoscenze e le capacità, anche professionali, acquisite.

In relazione al profilo giuridico del problema (attestazione, titolo di studio, prove d'esame, ecc.) si rinvia alle apposite disposizioni normative.

I modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, in particolare, dovranno avere a riferimento il Decreto del MIUR, adottato il 3/12/04, in coerenza con l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 28/10/04, al fine di facilitare i passaggi nei diversi sistemi formativi. Tali modelli dovranno mettere in trasparenza e valorizzare le acquisizioni raggiunte per consentire - attraverso la capitalizzazione dei crediti - di accedere alla frequenza di classi successive, con un piano educativo individualizzato che non azzeri le competenze acquisite sino a quel momento.

## **10.2 - La continuità educativa**

Si ribadisce il principio che occorre garantire la continuità educativa tra i diversi gradi dell'Istruzione, nonché tra le diverse opportunità dell'Obbligo Formativo.

Particolare rilievo assume il raccordo con le esperienze educative non obbligatorie (asilo nido e scuola dell'infanzia) anche ai fini di una precoce individuazione delle situazioni di rischio e tenendo conto delle diverse forme di gestione che implicano rapporti con istituzioni paritarie.

Fondamentale, per garantire il necessario raccordo, è il rispetto, da parte di tutti i soggetti, degli impegni definiti dal presente Accordo in ordine alle modalità e protocolli operativi concordati, per il passaggio delle informazioni, l'aggiornamento della documentazione (DF, PDF, PEP e PEI), l'orientamento educativo e la predisposizione delle condizioni per l'accoglienza.

Alla persona certificata, come peraltro alla sua famiglia, va garantita un'accoglienza positiva all'inizio di ogni percorso scolastico-formativo, con opportune informazioni sui contesti di apprendimento, l'organizzazione della Scuola/Ente di Formazione, i progetti possibili, le strumentazioni disponibili, la personalizzazione del piano di studio, gli operatori coinvolti. Al termine va garantito un congedo che suggerisca positivamente l'esperienza e introduca alle tappe successive del percorso.

Perciò, particolarmente nelle fasi di transizione tra "situazioni educativo-formative" diverse, i servizi coinvolti (educativi, scolastici, formativi, i servizi sociali dei Comuni e i servizi di Neuropsichiatria per l'Età Evolutiva delle ASL) devono raccordarsi preventivamente (all'inizio dell'anno scolastico-formativo) con buoni livelli di informazione, scambio, progettazione, partendo dal progetto di vita e garantendo la partecipazione diretta degli interessati e delle loro famiglie alle decisioni che li riguardano.

A tal fine il Dirigente Scolastico o il Responsabile dei Servizi Paritari, ovvero il Direttore dell'Ente di Formazione devono garantire una funzione di coordinamento che persegua l'unitarietà degli apporti di ciascun professionista, servizio, soggetto e possono, a questo scopo, individuare un

proprio referente. Tale funzione compete al Dirigente della struttura in cui è inserito il disabile. Dopo l'iscrizione alla nuova struttura, la funzione è in carico al Dirigente della struttura accogliente.

Ai fini di cui sopra devono essere previsti incontri, finalizzati all'aggiornamento del PDF/PEP/PEI, per i quali si rinvia a quanto già disposto nei punti 8.5 e 9.4 del presente Accordo.

### **10.3 - Trattenimento oltre l'età cronologica**

Si riafferma il principio generale che, all'interno del sistema dell'istruzione, gli alunni in situazione di handicap devono essere inseriti nelle classi corrispondenti alla loro età anagrafica.

Eventuali, quanto eccezionali, trattenimenti in classi inferiori devono essere motivati dal verificarsi concomitante delle seguenti condizioni:

- marcato non raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI, tale da pregiudicare un proficuo inserimento nella classe successiva;
- possibilità di raggiungerli, nei tempi sotto definiti, per i diversi contesti educativo-formativi.

I casi andranno valutati in sede di incontri tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del PEI, con la partecipazione della famiglia.

Non potranno - di norma - superare la seconda annualità e, comunque, non dovranno eccedere - ai sensi della L. 104/92 - la terza frequenza dell'alunno alla stessa classe. Nella scuola dell'infanzia è auspicabile che la frequenza non si protragga per più di 4 anni (e non potrà eccedere, in nessun caso, i 5 anni complessivi).

Nel sistema della formazione professionale la frequenza - di norma - non potrà prolungarsi oltre i 3 anni.

Il percorso educativo-formativo del giovane deve svilupparsi secondo una logica di fruizione di opportunità e di servizi che, progressivamente, concorrano allo sviluppo dell'autonomia e delle capacità del soggetto, in vista del suo pieno inserimento sociale. Pertanto, completato un ciclo scolastico o formativo ed esaurite le potenzialità dello stesso, qualunque sia il risultato raggiunto, il giovane dovrà essere accolto nelle strutture del territorio più idonee al suo progetto di vita, senza, in nessun caso, ripetere il percorso già effettuato.

## **11. GRUPPO DI LAVORO A LIVELLO DI ISTITUTO (GLHI)**

### **11.1 - Composizione del Gruppo di Istituto**

Presso ogni Istituzione scolastica o formativa si costituisce - su iniziativa del Dirigente Scolastico o del Responsabile dei Servizi Paritari (che sentiranno in merito il Collegio dei Docenti), ovvero del Direttore dell'Ente di Formazione - un gruppo di lavoro di Istituto per l'integrazione.

Nelle Istituzioni Scolastiche, il Gruppo sarà formato almeno da:

- il Dirigente Scolastico o Responsabile dei Servizi Paritari, che funge da presidente;
- 2 insegnanti di base;
- 2 docenti specializzati;
- 1 operatore dei servizi ASL;

- 2 rappresentanti delle famiglie;
- 2 rappresentanti degli studenti (nelle Scuole Secondarie di II grado).

Potranno essere invitati, di volta in volta, esperti e consulenti sulle materie oggetto di discussione.

Negli Enti di Formazione Professionale, fermo restando il ruolo di presidente del Direttore dell'Ente, il numero dei componenti potrà variare in relazione alla dimensione della struttura; dovranno comunque essere previsti rappresentanti dei docenti, dei coordinatori, delle famiglie e un operatore dei servizi ASL.

Copia del Decreto istitutivo del GLHI verrà inviata entro il mese di ottobre all'USP di Forlì-Cesena.

### **11.2 - Compiti del Gruppo di Istituto**

Il gruppo di lavoro stimola e coordina i progetti e le azioni messe in atto in ogni unità scolastico-formativa per realizzare l'integrazione (incontri, progettazione, documentazione, rapporti esterni, ecc). In particolare:

- formula pareri al Dirigente Scolastico o Responsabile dei Servizi Paritari, ovvero al Direttore dell'Ente di Formazione, in merito all'organizzazione dell'integrazione, con particolare riferimento alla individuazione delle risorse di sostegno (orari, personale, assistenza, ecc);
- definisce criteri e modalità per la verifica annuale dello stato dell'integrazione scolastica nell'istituto/circolo.

Può proporre iniziative ai diversi organi competenti in materia.

### **12. GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE (GLIP)**

Presso l'USP opera, con compiti di consulenza, assistenza e raccordo tra Scuole ed Enti Locali, il GLIP, istituito e operante in base alla L. 104/92. Esso agisce nel rispetto delle Direttive dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna.

Al GLIP è riconosciuta la competenza di esprimere valutazioni circa le proposte, l'organizzazione e gli esiti, connessi alle iniziative inerenti l'inserimento e l'integrazione scolastica delle persone disabili. In particolare il GLIP:

- formula proposte ed esprime pareri generali all'USP in relazione alla definizione dei criteri degli organici del personale docente e all'impiego migliore delle risorse (umane e non) per l'integrazione;
- formula proposte ed esprime pareri generali all'Ufficio Scolastico Regionale;
- formula proposte e offre consulenza alle scuole in ordine alla progettazione degli interventi;
- formula proposte ed esprime pareri all'Amministrazione Provinciale e agli Enti Locali in merito a progetti mirati, ipotesi di convenzione, accordi di programma;
- fa parte del Comitato Tecnico Provinciale, di cui al successivo punto 24.2;
- partecipa, con un proprio rappresentante, alla Conferenza Provinciale di Coordinamento, qualora si trattino argomenti inerenti il presente Accordo di Programma;
- redige un rapporto annuale sullo stato dell'integrazione scolastica nelle scuole della provincia, da inviare a tutte le Istituzioni

Scolastiche e alle autorità competenti, nonché al Comitato Tecnico Provinciale di cui sopra;

- partecipa alla stesura di eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Accordo.

Il GLIP può, inoltre, promuovere audizioni, incontri, seminari, formazione, iniziative pubbliche, per animare e sviluppare una cultura positiva sull'handicap, anche mediante il supporto dei soggetti contraenti del presente Accordo.

Presso l'USP opera altresì il GLH provinciale (gruppo di lavoro per l'handicap), costituito ai sensi dell'art. 15 della L. 104/92 e della C.M. dell'11/04/94, con le funzioni previste dalle norme richiamate.

## **PARTE III - ALUNNI IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ**

### **13. INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI GRAVI**

Una specifica attenzione va rivolta ai processi di integrazione scolastico/formativa degli alunni in particolare situazione di gravità, come identificata ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L. 104/92.

Lo stato di gravità, che può essere diversamente riferito alla minorazione, alla disabilità o alla situazione di handicap, rende necessario un intervento assistenziale continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella relazionale, con particolare riguardo all'autonomia personale e alla comunicazione.

Le situazioni di gravità, il cui accertamento compete all'ASL, come previsto dall'art. 4 della L. 104/92, determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici locali.

Tale situazione non deve essere di ostacolo ai processi di integrazione scolastico-formativa, che costituisce un preciso diritto dell'alunno grave e implica un progetto di integrazione al massimo livello di attenzione, di efficienza organizzativa e di capacità psicopedagogica e didattica; un progetto di integrazione finalizzato all'apprendimento, inteso come crescita e sviluppo delle potenzialità e capacità complessive presenti, a partire da quelle che attengono alla sfera delle autonomie personali e delle competenze relazionali e comunicative.

Viene confermata l'esigenza di identificazione nel gruppo di appartenenza, da promuovere attraverso l'iscrizione dell'alunno ad una classe/sezione.

Particolarmente nel caso di disabilità grave, il processo di integrazione coinvolge una pluralità di operatori, scolastici e non, di ambiti professionali diversi: oltre all'insegnante di sostegno e al collaboratore scolastico, sono prevedibili esigenze di personale specializzato, quali figure di assistenza di base, educatore professionale, addetto alla riabilitazione.

L'assegnazione di tale personale e le modalità di intervento dello stesso vanno valutate in rapporto agli obiettivi e alle necessità evidenziate in un'apposita scheda, parte integrante del PDF/PEP (Scheda rilevamento bisogni). Agli operatori coinvolti è richiesto il massimo livello di collaborazione.

L'Istituto Scolastico competente per territorio (se trattasi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado) o quello prescelto (nell'ipotesi di scuola secondaria di II grado e/o di ente di formazione professionale), che accolga alunni in situazione di particolare gravità, dovrà offrire le necessarie garanzie in ordine alla disponibilità di spazi e attrezzature idonee alla realizzazione del progetto educativo individualizzato di integrazione. Solo in caso di gravi carenze, da valutarsi a cura del gruppo di operatori (di cui ai punti 8.1 e 8.3 del presente Accordo) coinvolti nella redazione del PDF/PEP, sarà individuata una Scuola diversa, in un ambito territoriale compatibile e in accordo con la famiglia.

### **14. PROGETTI UEA - UNITÀ EDUCATIVE ASSISTENZIALI**

#### **14.1 - Caratteristiche dell'UEA**

I modelli di integrazione definiti come UEA (unità educative assistenziali) si configurano come risposte plurali e differenziate a situazioni di particolare gravità, tali da escludere la possibilità di un inserimento negli ordinari percorsi scolastico-formativi. Le proposte educative dovranno integrare bisogni ed esigenze diverse (routine, comunicazione, relazione, apprendimento).

Ogni UEA sarà costituita esclusivamente sulla base di un progetto, proposto dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile dei Servizi Paritari, all'interno dell'Istituto ove gli alunni siano iscritti e formalizzato mediante convenzione specifica, che definisca gli impegni delle diverse Istituzioni coinvolte: Scuola, ASL, Enti Locali. La collaborazione è, infatti, indispensabile per raccordare l'integrazione dell'alunno col gruppo/classe di appartenenza (al quale l'alunno risulterà formalmente iscritto) e con l'intero contesto scolastico e sociale.

Si intende che il progetto non potrà in alcun caso essere attivato per un solo alunno.

A livello provinciale viene definita dal GLIP apposita convenzione-tipo, con l'individuazione di alcuni standard di base, riferiti al presente Accordo.

#### **14.2 - Criteri di iscrizione**

L'individuazione degli alunni da orientare verso l'esperienza UEA avverrà su proposta del Dirigente Scolastico o del Responsabile dei Servizi Paritari, dopo aver acquisito parere favorevole da parte delle famiglie interessate, aver condiviso con Ente Locale e ASL finalità e metodologie del progetto, aver verificato l'impossibilità di rispondere ai bisogni dei minori attraverso l'inserimento negli ordinari percorsi scolastico-formativi in quell'Istituto o in Istituti vicini.

Il progetto dovrà, inoltre, garantire: idoneità degli spazi proposti, ricettività della struttura scolastica, competenze professionali degli operatori coinvolti adeguate alla progettazione e organizzazione didattica necessarie ad assicurare il raccordo col gruppo/classe di appartenenza.

In linea generale, infine, il progetto di UEA dovrà rispettare i tempi di permanenza massimi previsti per ogni ordine di scuola, dovrà integrarsi nel progetto di vita del soggetto e prevedere opportunità e raccordi con altre forme di educazione e socializzazione.

## PARTE IV - DOPO L'OBBLIGO SCOLASTICO

### 15. FINALITÀ DELL'INTEGRAZIONE NEI SISTEMI DELL'OBBLIGO FORMATIVO

La L. 53/03, con il relativo Decreto attuativo 76/05, e la L.R. 12/03 ribadiscono il diritto/dovere, sancito peraltro già dall'art. 68 della L. 144/99, all'istruzione e formazione sino a 18 anni o al conseguimento di una qualifica.

L'integrazione nei sistemi del post-secondario (scuola secondaria di II grado e/o formazione professionale) rappresenta uno degli elementi portanti del programma di integrazione scolastica, sociale e lavorativa.

E' ormai acquisito come, ancor più per questi soggetti, il progetto educativo-formativo sviluppato nella fascia di età adolescenziale risulti determinante ai fini della realizzazione di un più ampio progetto di vita che punti alla loro effettiva integrazione sociale, attraverso il pieno sviluppo delle autonomie potenziali e l'inserimento lavorativo.

Il passaggio è estremamente delicato e importante; deve essere preparato per tempo attraverso un'azione orientativa ed educativa che coinvolga anche la famiglia e gli operatori dei servizi socio-sanitari, in capo alla scuola secondaria di I grado, ma anche adeguatamente accompagnato nella fase di transizione, con il supporto di soggetti esterni deputati (Enti Locali), tanto più in considerazione del fatto che le opportunità di inserimento sono molteplici, diversificate e in continua evoluzione, in relazione anche a riassetti legislativi che non sono ancora pienamente compiuti, né tanto meno realizzati.

Nella scelta di un percorso post-scuola secondaria di I grado è importante che i gruppi interprofessionali intervengano sul progetto di inserimento del ragazzo insieme alla famiglia, avendo a riferimento non solo un quadro esaustivo delle potenzialità del giovane, delle sue problematiche e delle sue acquisizioni, ma anche delle opportunità che il territorio offre e delle relative caratteristiche.

Finalità essenziale sarà sostenere il necessario incremento qualitativo dell'autonomia e, attraverso adeguati itinerari di orientamento, prevenire possibili dispersioni del soggetto rispetto agli altri e a sé stesso.

Affinché l'integrazione possa sviluppare i propri effetti positivi, occorre altresì evitare situazioni di concentrazione su alcune opportunità educativo-formative, storicamente più attrezzate per l'accoglienza dei disabili.

A tal fine è necessario, in primo luogo, diffondere le buone prassi e le progettualità rivelatisi efficaci, così da rendere agibili tutte le opportunità, senza preclusioni. E' necessario, altresì, un punto di raccordo e coordinamento a livello territoriale che possa suggerire, disponendo del quadro completo delle proposte, soluzioni alternative.

Anche, forse ancor di più, per i disabili occorre che il progetto educativo sia flessibile, agile e che possa muoversi all'interno delle diverse opzioni offerte dal sistema territoriale, senza preclusioni, avendo a riferimento il progetto di vita e capitalizzando progressivamente le competenze acquisite.

Il rispetto di questi requisiti - orientamento, progettualità, flessibilità e agilità, capitalizzazione delle competenze - è

fondamentale, qualunque siano i percorsi intrapresi, per la prevenzione della dispersione e il completamento dell'autonomia personale e sociale.

Complemento fondamentale, ai fini della continuità educativa, è la fase del congedo: la Scuola, unitamente ad ASL ed Ente Locale, cura il congedo del ragazzo disabile dalla struttura scolastica non tanto come epilogo, quanto come avviamento e introduzione ad una nuova tappa dell'esistenza. E questo deve avvenire in modo da eliminare il possibile senso di abbandono, ridurre lo stress da discontinuità e introdurre al diverso ambiente delle scuole del post-obbligo o delle varie strutture accoglienti.

## **16. IL SISTEMA DELL'OFFERTA TERRITORIALE 14-18 ANNI**

Il sistema dell'offerta post-obbligo scolastico è stata interessata da una rapida e costante evoluzione, avviata con la riforma del 1999, e tuttora non risulta stabilmente e compiutamente definita.

L'offerta dei percorsi di formazione professionale, ivi compresi quelli integrati con il sistema scolastico, è parte integrante del sistema nel quale si realizza il diritto/dovere all'istruzione e formazione sino a 18 anni; non è, tuttavia, ancora pienamente definita la fisionomia che gli stessi dovranno assumere per corrispondere alle previsioni della norma.

Nell'attuale situazione di transizione verso la realizzazione di un nuovo ordinamento è possibile definire, solo a grandi linee, il sistema territoriale delle diverse opportunità, con riserva di integrazioni/modifiche che saranno oggetto di adeguata comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Anche con le riserve di cui sopra, alla conclusione del ciclo della scuola secondaria di I grado, con o senza conseguimento del titolo conclusivo, le opportunità che si presentano sono:

- a) conseguimento di un Certificato di Qualifica Professionale, attraverso la frequenza di percorsi triennali svolti:
  - nel sistema dell'Istruzione, dagli Istituti Professionali;
  - in integrazione tra l'Istruzione e la Formazione Professionale, anche attraverso la frequenza di corsi presso Enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia Romagna;
- b) conseguimento di un Diploma, attraverso la frequenza dei corsi di studio previsti dagli Istituti di Istruzione Superiore statali e paritari.

Anche dopo l'introduzione del D.Lgs. 76/05, i disabili non sono soggetti all'obbligo di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo per poter accedere ai percorsi successivi.

In tutti i percorsi è possibile conseguire, in alternativa al Certificato di Qualifica o al Diploma, il Certificato di Competenze, qualora si sia verificato il possesso di unità di competenze non sufficienti al riconoscimento del titolo compiuto.

Sia il Certificato di Qualifica sia quello di Competenze fanno riferimento all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 28/10/04, pertanto hanno valore nazionale e di credito per l'acquisizione di ulteriori titoli sia nel sistema dell'istruzione sia in quello della formazione.

Saranno, inoltre, sperimentati nella scuola secondaria di II grado percorsi integrati con la formazione professionale, su progetti specifici, caratterizzati da consistenti quote curriculari di alternanza tra Scuola e Formazione Professionale/Lavoro, finalizzati a predisporre e

a preparare la transizione verso la formazione professionale e/o il lavoro.

Per gli alunni che presentano problemi di disabilità grave potranno essere sperimentati percorsi in alternanza con interventi da attuarsi all'interno di strutture socio-assistenziali semiresidenziali.

Ai progetti potranno accedere, secondo le indicazioni dei rispettivi PEI, studenti dei percorsi ordinari, di norma per la durata massima di 2 anni.

I passaggi da un sistema all'altro e/o tra le diverse opportunità all'interno di ognuno degli stessi devono essere accompagnati con le procedure e gli strumenti indicati nella parte II del presente Accordo, finalizzati ad assicurare un'individuazione, condivisa dai gruppi interprofessionali e dalla famiglia, del percorso più idoneo e rispondente a sviluppare al meglio le potenzialità del giovane, nello specifico momento di crescita personale, nell'ottica di una capitalizzazione progressiva delle autonomie personali e di competenze sociali e professionali.

#### **16.1 - Istruzione Universitaria**

I firmatari del presente Accordo si impegnano a ricercare ogni forma di collaborazione con le Università del territorio e le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio, al fine di accompagnare e facilitare l'inserimento degli studenti che terminano con successo la scuola secondaria di II grado e desiderano proseguire gli studi a livello universitario.

#### **17. L'ORIENTAMENTO**

Nella stagione dell'ipercomplessità i processi di orientamento richiedono la scelta di differenziati itinerari di aiuto educativo all'autocoscienza e alla consapevolezza culturale del soggetto disabile come alla sua difficilissima impresa di trovare un praticabile sentiero nel mondo. Orientare è indicare al cammino altrui una direzione di senso; é verbo che deve essere rivolto contemporaneamente al soggetto individuale e collettivo. L'orientare - che non é operare differenziazioni dei percorsi in vista di scenari futuri solo possibili - non presuppone nulla e, per converso, apre al possibile, al "non ancora evento".

Alle istituzioni locali e alle scuole di ogni ordine e grado compete soprattutto di additare mete conseguibili, non selezionare in funzione della (difficilmente presumibile) attività futura, ma orientare all'esistenza, dischiudere il soggetto all'intera gamma delle possibilità di un'autorealizzazione in sintonia con il mondo.

Si ribadisce, pertanto, la funzione essenziale che l'orientamento svolge all'interno del percorso di crescita degli adolescenti, sia come rafforzamento della coscienza e della conoscenza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità, sia come supporto alla maturazione di una scelta formativa e professionale consapevole, nelle fasi di transizione.

Nella prima accezione, l'orientamento si caratterizza come funzione pedagogica permanente, propria quindi dei sistemi scolastico-formativi nei quali il giovane si trova inserito.

Nelle fasi di transizione, all'uscita dalla scuola secondaria di I grado, nel biennio di scuola secondaria di II grado, nella fase propedeutica all'inserimento lavorativo, è particolarmente opportuno che la funzione istituzionale della Scuola sia arricchita e qualificata dall'interazione con le Istituzioni Locali.

Uno speciale significato tale funzione assume nei confronti degli studenti disabili.

Scuola ed Enti di Formazione Professionale si impegnano ad esplicitare con chiarezza, all'interno della propria offerta formativa, le condizioni di accoglienza, accessibilità, accompagnamento e tutorato e ogni altro strumento disponibile per l'integrazione dei disabili.

Scuole, Enti di Formazione, Provincia si impegnano a rendere disponibile e aggiornato annualmente un panorama completo dell'offerta dell'istruzione superiore e di formazione professionale per i ragazzi disabili.

La Provincia si impegna, altresì, a sperimentare e rendere disponibili sul territorio servizi specifici di orientamento, nella transizione dalla scuola secondaria di I grado, d'intesa con l'USP, le scuole secondarie di I e II grado, nonché i Comuni, le ASL, i Centri di Documentazione per l'Handicap e con l'opportuno coinvolgimento delle associazioni rappresentative delle famiglie.

## **PARTE V - IL PERSONALE**

### **18. IL PERSONALE DELLA SCUOLA**

#### **18.1 - I docenti**

Responsabile e garante del Piano Educativo Individualizzato definito per ogni singolo alunno è, nel sistema scolastico, il Consiglio di Classe e/o il team di Docenti della classe nella sua interezza.

Ai docenti di classe compete una responsabilità diretta nei confronti dell'alunno disabile, per garantirne il percorso didattico individualizzato e l'effettiva integrazione nella classe. Essi devono, inoltre, realizzare un'effettiva integrazione professionale con l'insegnante di sostegno.

#### **18.2 - L'insegnante di sostegno**

E' opportuno qui puntualizzare e, in parte, ridisegnare, nelle sue linee essenziali, la figura dell'insegnante di sostegno, al fine di chiarirne ruolo, funzioni e rapporti con gli altri soggetti istituzionali.

L'insegnante di sostegno è, in primo luogo, soggetto culturale e pedagogico; è figura inserita, quindi, a pieno titolo nel processo pedagogico-didattico che riguarda l'intera classe, è corresponsabile delle azioni predisposte per la generalità degli allievi e partecipa, a pieno titolo, alle attività di programmazione e di valutazione per tutti gli alunni della classe.

Rispetto all'intervento nei confronti dell'alunno disabile, è protagonista e organizzatore del prendersi cura: la "capacità di cura" dell'insegnante è l'adeguata offerta di situazioni in cui il giovane possa trovare una via personale per porsi in cammino sulla propria strada, nonché la capacità di accompagnare questo percorso di crescita nella frazione di esistenza assegnata.

L'insegnante di sostegno è anche un costruttore di relazioni, non solo con l'alunno, la classe e la famiglia, ma anche con l'esterno.

E', infine, un coautore della documentazione, intesa come testimonianza di quanto l'alunno e la Scuola hanno elaborato, funzionale non solo all'attestazione delle progressive acquisizioni del soggetto (portfolio, nell'accezione di cui alla L.R. 12/03), ma anche alla diffusione e rilettura delle prassi di integrazione messe in atto.

Tali elementi connotano la figura dell'insegnante di sostegno sia nel contesto scolastico, sia in quello della formazione professionale.

Per la complessità del ruolo e la forte valenza culturale e pedagogica della figura, si riafferma l'assoluta necessità di garantirne sia un'adeguata formazione, iniziale e di aggiornamento costante, sia la stabilità.

#### **18.3 - Modalità di assegnazione del personale di sostegno**

Nelle scuole statali il personale di sostegno viene assegnato sulla base di parametri fissati dalla normativa (L. 449/97 e successive modifiche e integrazioni) e ai quali è possibile derogare solo dietro autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Una volta definita, da parte del Direttore Generale Regionale, la dotazione organica disponibile a livello provinciale, il Dirigente dell'USP provvede alla sua assegnazione alle singole Istituzioni Scolastiche, avvalendosi anche dei criteri del GLIP.

L'assegnazione del personale di sostegno alle scuole non statali (paritarie) avviene, invece, attraverso le seguenti fasi:

- il Responsabile dei Servizi Paritari presenta all'USP la certificazione di handicap rilasciata dall'ASL alla famiglia dell'alunno, accompagnata dal PDF;
- il GLIP, secondo gli stessi criteri che vengono utilizzati per gli iscritti alle scuole statali, esprime il parere in merito alle ore di sostegno che spettano all'alunno;
- l'USP raccoglie i pareri, effettua le eventuali compensazioni e registra il fabbisogno in appositi modelli che invierà all'Ufficio Scolastico Regionale;
- il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna il contributo alle scuole della provincia che ne hanno diritto.

Il Dirigente Scolastico ovvero il Responsabile dei Servizi Paritari si impegnano a definirne l'utilizzo in relazione alle proposte/pareri del Gruppo di Istituto (di cui al punto 11 del presente Accordo), che si basano, a loro volta, sulla progettazione evidenziata dai PEI o dal PDF/PEP per i ragazzi che entrano nella scuola per la prima volta, nonché attenendosi al principio di garantire, per quanto possibile, la continuità didattica ed educativa, la stabilità di figure di riferimento per l'alunno e l'utilizzo ottimale delle competenze ed esperienze professionali.

I firmatari del presente Accordo auspicano e sollecitano, per tutti i contesti, criteri e modalità di assegnazione che consentano di superare l'attuale precarietà dell'organico, in direzione della stabilità e della continuità.

Nella Formazione Professionale la figura dell'insegnante di sostegno va prevista, nei percorsi ordinari finalizzati al conseguimento di qualifiche, contestualmente alla programmazione e al finanziamento del percorso, sulla base delle esigenze evidenziate dalla scheda PEP, all'atto di passaggio da altro sistema scolastico-formativo.

#### **18.4 - I collaboratori scolastici**

Il CCNL Scuola del 2003 ha precisato la responsabilità dei collaboratori scolastici in relazione all'assistenza di base intesa come ausilio materiale per l'accesso, l'uscita e lo spostamento nei locali scolastici, per l'uso dei servizi igienici e la cura dell'igiene personale.

Al riguardo le Istituzioni Scolastiche assicurano:

- l'assistenza di base relativa all'ausilio materiale agli alunni in situazione di handicap nell'accesso dalle aree esterne, all'interno e nell'uscita dalle strutture scolastiche, nonché, per l'attività di cura alla persona e ausilio materiale, per esigenze di particolare disagio, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
- l'ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro attraverso gli strumenti di gestione del personale previsti dall'ordinamento, tesa a garantire il diritto all'assistenza;
- la necessaria informazione e formazione al collaboratore scolastico.

## **19. GLI SPECIALISTI DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI**

### **19.1 - I servizi ASL di competenza e modalità di certificazione**

Il Servizio di riferimento per l'attuazione degli interventi connessi all'integrazione scolastica viene definito da ogni ASL sulla base degli orientamenti regionali in materia e/o dal D.P.C.M. 185/06.

Al fine di garantire l'informazione necessaria all'attuazione del presente Accordo, le ASL si impegnano a comunicare annualmente alle scuole di ogni ordine e grado il Servizio competente cui fare riferimento.

In particolare, all'individuazione dell'alunno come portatore di handicap provvede il Servizio del luogo di residenza, avvalendosi delle figure del medico specialista nella patologia denunciata ovvero dello psicologo, ai fini della stesura della certificazione e della diagnosi funzionale. Le diagnosi cliniche saranno codificate sulla base della classificazione internazionale delle malattie (ICD 10) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo i seguenti assi diagnostici, nello stesso previsti:

- l'Asse 1 comprende i disturbi psicologici e psichiatrici;
- l'Asse 2 comprende i disturbi neuropsicologici;
- l'Asse 3 comprende il ritardo mentale;
- l'Asse 4 comprende le patologie organiche.

Per una descrizione più analitica degli assi si rinvia all'allegato 3 del presente Accordo.

L'ASL si impegna, inoltre, per le situazioni già certificate con codici diagnostici non più ammessi, a rivalutare per ogni singolo studente la diagnosi al momento del passaggio da un grado scolastico ad uno successivo.

In particolare per quanto riguarda i disturbi specifici di apprendimento, contenuti nell'Asse 2, codificati in F81 e non presenti nelle categorie diagnostiche certificabili, si rimanda all'allegato 7 del presente Accordo.

### **19.2 - L'unità multidisciplinare**

Gli specialisti dell'ASL rappresentano nel loro insieme un'unità multidisciplinare che è coinvolta successivamente nelle procedure di stesura, di verifica e di aggiornamento del PDF, del PEP e del PEI, secondo le scadenze e le procedure previste dal presente Accordo.

Dall'unità multidisciplinare dell'ASL, nella certificazione, viene comunicato alla scuola l'operatore referente per ogni studente, che ha il compito (per l'ASL) di effettuare la mediazione dei diversi bisogni del/la giovane, attivare gli attori coinvolti nei diversi problemi, raccogliere dai professionisti i bisogni clinici diagnosticati e sottoporli al dirigente ASL responsabile del caso.

Un efficace sostegno al processo di integrazione scolastica, che si ponga quali obiettivi prioritari la precocità della diagnosi e del trattamento riabilitativo, la "presa in carico" del giovane con la sua famiglia, la collaborazione con la Scuola per migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di socializzazione, richiede interventi unitari e congiunti tra Scuola e ASL.

### **19.3 - I Servizi Sociali**

Per realizzare la piena integrazione dei soggetti disabili, i Servizi Sociali territoriali svolgono funzioni di coordinamento delle azioni riferite al progetto di vita del disabile, sulla base dell'organizzazione territoriale, così come definita nei Piani Sociali di Zona.

## **20. L'ASSISTENZA SPECIALISTICA DEI COMUNI**

### **20.1 - Figure di supporto all'autonomia di competenza dei Comuni**

Spetta ai Comuni il "compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno sia all'esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione" prevista dall'art. 13 della L. 104/92.

Rimane a carico dell'ASL l'eventuale intervento di personale infermieristico.

I Comuni della Provincia di Forlì-Cesena intervengono per assolvere a tale compito utilizzando le seguenti figure professionali.

#### **Assistente**

Tale figura ha competenze riconducibili al profilo di "operatore socio-sanitario". Pertanto, tendenzialmente si dovrà utilizzare personale in possesso della specifica qualificazione riconosciuta dalla Regione.

Le sue attività sono dirette a mantenere le capacità residue della persona e a prevenire eventuali rischi.

Cura la persona nelle sue esigenze quotidiane, laddove non possano essere assolte dai collaboratori scolastici, in caso di particolari deficit.

Lavora sulla capacità di relazione e sull'aumento delle possibilità di socializzare della persona che assiste.

Le sue funzioni all'interno della scuola sono relative all'acquisizione delle autonomie personali e delle autonomie in relazione al contesto.

Collabora con gli insegnanti e le altre figure professionali nella realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

#### **Educatore**

Ha competenze riconducibili al profilo di Educatore Professionale. Anche in questo caso, tendenzialmente si dovrà utilizzare personale in possesso dello specifico diploma abilitante alla professione, conseguito tramite i corsi di laurea per Educatore Professionale, o di qualifica acquisita attraverso specifici corsi di qualificazione in servizio precedenti al nuovo ordinamento universitario.

Possiede specifiche competenze tecniche e di tipo progettuale, che fanno sì che possa essere propositivo e collaborare attivamente nell'individualizzazione dei bisogni dell'alunno.

Il suo intervento è dedicato, in particolare, al lavoro di cura e relazione di aiuto svolta direttamente con la persona disabile relativamente ai seguenti ambiti:

- autonomia personale;
- integrazione nel gruppo-classe e nelle attività scolastiche;

- relazione e supporto alla costruzione dell'identità;
- rapporto scuola-extrascuola.

Svolge un lavoro complementare a quello delle figure impegnate nel processo di integrazione. In particolare, collabora in modo coordinato e integrato con le altre figure presenti nella scuola; contribuisce alla raccolta delle osservazioni sull'alunno e sulle sue relazioni con il contesto e alla formulazione e realizzazione del PEI. Partecipa a pieno titolo agli incontri di programmazione e verifica del progetto individualizzato relativo all'alunno disabile, organizzati dalla scuola, o agli incontri di predisposizione del PEI.

Sia per quanto riguarda la figura di assistente, sia per quella di educatore, nel caso in cui i Comuni accedano a forme di affidamento esterno, vanno previste, nelle convenzioni, specifiche garanzie di professionalità del personale impiegato, nonché di impegno alla partecipazione alle attività formative.

### **Volontari in Servizio Civile Nazionale**

I Comuni possono attivare progetti specifici per l'utilizzo dei volontari nelle scuole attraverso un accreditamento diretto o convenzioni con altri Enti accreditati.

I volontari sono utilizzati in supporto di alunni in situazioni di handicap medio-lieve.

Svolgono un ruolo di supporto all'attività dei docenti, degli educatori e dei collaboratori scolastici, non potendo in nessun caso essere utilizzati in sostituzione del personale previsto nel servizio, in attuazione di obblighi di legge.

Sono comunque parte del percorso educativo attivato.

Possono avere competenze e abilità, non necessariamente di tipo scolastico (dall'informatica, alla cucina, alla falegnameria ...), che permettono loro di essere inseriti con un ruolo ben definito nell'ambito del progetto dell'alunno.

Nel corso del progetto ricevono, inoltre, una formazione specifica che permette loro di acquisire alcune competenze di base necessarie allo svolgimento delle mansioni educativo-assistenziali assegnate.

Possono essere impegnati su progetti centrati sulle seguenti attività.

All'interno della scuola:

- affiancamento degli alunni durante le ore di lezione;
- attività di tutoraggio scolastico individualizzato;
- supporto ad attività di laboratorio;
- affiancamento degli alunni durante le uscite;
- supporto ad attività sportiva e/o riabilitativa attivata dalla scuola (es. piscina, ecc.);
- supporto negli spostamenti interni ed esterni alla scuola;
- attività di contenimento nei momenti di difficoltà degli alunni.

All'esterno della scuola:

- affiancamento dei ragazzi negli stage formativi (in supporto ai tutors);

- affiancamento dei ragazzi nelle attività di tempo libero a casa e/o offerte dal territorio (su progetto concordato dalla scuola);
- accompagnamento in percorsi di autonomia (utilizzo mezzi e servizi pubblici);
- tutoraggio scolastico per lo svolgimento di compiti o consegne particolari, in orari extrascolastici.

## **20.2 - Modalità di assegnazione**

Il personale assistenziale ed educativo specialistico viene messo a disposizione dai Comuni esclusivamente per l'integrazione scolastica di alunni con handicap grave.

L'assegnazione viene effettuata sulla base delle richieste avanzate dalle Istituzioni Scolastiche, motivate dalle esigenze di realizzazione del PEI, nonché sulla base delle dichiarazioni contenute nel documento Diagnosi Funzionale (DF).

Le richieste devono essere inoltrate al Comune di residenza del ragazzo, utilizzando l'apposito modello (Scheda rilevamento bisogni - allegato 6 del presente Accordo), entro il 31 maggio per l'anno scolastico successivo.

Per i casi di handicap lieve e/o medio può essere prevista, da parte dei Comuni, l'assegnazione di volontari del Servizio Civile in relazione alle disponibilità derivanti da progetti nazionali e/o regionali.

## **21. LA FORMAZIONE**

### **21.1 - Le attività di aggiornamento del personale**

La formazione iniziale e l'aggiornamento in servizio degli operatori sono fondamentali per la qualità dell'integrazione.

I firmatari del presente Accordo convengono sulla necessità di assicurare una formazione continua di tutte le figure impegnate nei processi di integrazione, con interventi sistematici e organici.

Convengono, quindi, nel ritenere strategica e, pertanto, prioritaria una formazione che supporti le équipes e i gruppi interprofessionali nella progressiva messa a punto di una modalità di lavoro integrato intorno al soggetto disabile.

Come tale, la formazione a questo livello riguarda non solo gli insegnanti di sostegno, ma anche gli insegnanti di classe, gli educatori, i tutors, i collaboratori scolastici e gli operatori dei servizi sociali e sanitari, che fanno parte del sistema di rete.

Dovranno essere privilegiati contenuti volti all'acquisizione di competenze e capacità organizzative, di coordinamento e di lavoro integrato a diversi livelli.

Occorre offrire, con sistematicità, attraverso la formazione congiunta, occasioni di reciproca conoscenza e riconoscimento, nonché di dialogo, contribuendo alla costruzione di un buon clima relazionale tra i diversi soggetti.

A questo livello vanno previste, inoltre, specifiche tematiche (quali la dislessia, i disturbi del comportamento, le diverse minorazioni sensoriali, ecc.) che richiedono un approccio psico-educativo e la relazione con i familiari, nonché l'aggiornamento su tecniche e ausili specifici per la singola minorazione.

Per garantire organicità e sistematicità, si conviene che la formazione di questo tipo debba essere programmata con piani triennali, concordati e definiti a livello provinciale dal Comitato Tecnico Provinciale (di cui al punto 24.2), avvalendosi della consulenza specialistica del GLIP e di esperti della formazione degli adulti, ivi compresi i Centri di Documentazione esistenti nel territorio provinciale.

I firmatari del presente Accordo potranno destinare parte delle proprie risorse finalizzate alla formazione su tematiche della disabilità ai piani triennali di cui sopra, nonché a promuovere la partecipazione del proprio personale alla formazione realizzata in attuazione degli stessi.

Interventi specifici, volti al rafforzamento di competenze professionali proprie delle diverse figure di operatori, potranno essere programmate e realizzate, al di fuori dei piani provinciali di cui sopra, dai diversi soggetti.

In particolare la formazione su metodologie e contenuti a carattere prettamente pedagogico, con priorità per l'aggiornamento degli insegnanti di sostegno senza titolo e degli operatori scolastici, sarà programmata e realizzata dall'USP e/o dalle Istituzioni Scolastiche Autonome, preferibilmente in rete tra di loro, in collaborazione con i Centri di cui al successivo punto 21.2.

La formazione specifica di personale educativo-assistenziale, anche messo a disposizione su convenzione, è a carico dei Comuni e delle ASL.

## **21.2 - I Centri Risorse Territoriali per l'Integrazione**

Costituisce obiettivo prioritario del presente Accordo l'individuazione, l'avvio e il potenziamento di appositi "Centri Risorse Territoriali per l'Integrazione", in grado di svolgere un ruolo attivo nella ricerca, formazione e documentazione sui temi dell'integrazione scolastica, come previsto dalla L.R. 12/03.

Nelle more di costituzione degli stessi sono riconosciuti quali centri di interesse provinciale nella Provincia di Forlì-Cesena il Centro di Documentazione Educativa (CDE) di Cesena, il Centro di Documentazione Apprendimenti (CDA) di Forlì e il Centro Risorse Socio-Educativo Territoriale (Ce.R.S.E.T.) di Savignano. Tali Centri, che fanno capo ai rispettivi Comuni, hanno il compito, con la collaborazione attiva delle Istituzioni Scolastiche e dei Servizi Sanitari del territorio di riferimento, di istituire poli di servizio e consulenza a supporto delle scuole.

Tali Centri potranno costituire sedi privilegiate per la progettazione e l'erogazione della formazione definita a livello provinciale.

Nell'esercizio del suddetto ruolo i Centri di cui sopra dovranno raccordarsi istituzionalmente sia col GLIP sia con il summenzionato Comitato Tecnico Provinciale.

## **22. SERVIZI VOLTI A FACILITARE L'ACCESSO E LA FREQUENZA**

La Provincia, i Comuni, le ASL e le Istituzioni Scolastiche collaborano per rimuovere, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, le cause che impediscono la regolare frequenza scolastica, al fine di attivare azioni che prevengano l'abbandono scolastico di alunni in situazione di handicap, anche tramite l'attivazione dei servizi sociali e di altre risorse disponibili sul territorio, nonché attraverso la proposta di progetti integrati da prevedere in correlazione con la programmazione dei Piani Sociali di Zona.

Particolarmente nell'ambito della scuola secondaria di II grado, rispetto al quale sono in corso chiarimenti presso gli organi competenti in merito all'articolazione delle competenze derivante dalla complessa normativa di riferimento, nelle more di tale chiarimento e all'interno della collaborazione e concertazione interistituzionale, che sono alla base del presente Accordo, la Provincia contribuisce all'intervento dei Comuni anche con proprie risorse, da definirsi annualmente in sede di bilancio.

### **22.1 - Servizi di trasporto**

Il Comune di residenza dell'alunno disabile, secondo quanto espressamente previsto dalla L.R. 26/01 sul diritto allo studio, organizza ed effettua, anche in forma associata con altri Comuni, il servizio di trasporto specializzato per i portatori di handicap, accedendo al contributo regionale finalizzato negli appositi programmi annuali e prevedendo anche forme di partecipazione alle spese da parte delle famiglie, in rapporto alle loro condizioni economiche.

Possono essere previste facilitazioni alle famiglie che provvedano direttamente al trasporto per casi individuali o isolati, in modo particolare per la frequenza alla scuola secondaria di II grado.

### **22.2 - Acquisto di attrezzature tecniche, sussidi didattici e altri ausili necessari alla frequenza scolastica**

Tutte le Amministrazioni chiamate ad intervenire, al fine di ottimizzare, coordinare e integrare l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla fornitura degli ausili/sussidi e di altri supporti tecnici necessari all'integrazione scolastica, si impegnano a concordare annualmente, in sede di Comitato Tecnico Provinciale (di cui al punto 24.2), un piano di intervento, stilato sulla base della segnalazione dei bisogni da parte delle Istituzioni Scolastiche. In particolare:

- le Istituzioni scolastiche individuano, attraverso i Consigli di Classe, i bisogni di attrezzature, sussidi didattici e altri ausili tecnici necessari per realizzare gli obiettivi dei PEI, nonché provvedono all'acquisto dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio che si svolgono in ambito scolastico utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalla L. 104/92, dalla L.R. 26/01, dalla L.R. 12/2003 o da altre fonti di finanziamento, compresi i fondi di Istituto;
- la Provincia pianifica l'erogazione di finanziamenti ai Comuni che provvedano direttamente all'acquisto di attrezzature e ausili nell'ambito degli interventi individualizzati per il diritto allo studio o di particolari progetti di integrazione scolastica, in particolare per la Scuola Secondaria di II grado;
- l'USP definisce annualmente, attraverso il GLIP, le priorità e i criteri per l'utilizzazione dei fondi disponibili attraverso la L. 104/92, privilegiando il funzionamento dei Centri Servizi e l'utilizzo in rete delle risorse;
- i Comuni, in raccordo con le eventuali indicazioni fornite dall'ASL, provvedono agli acquisti e alla fornitura degli arredi e attrezzature speciali indispensabili alla frequenza.

### **22.3 - Superamento delle barriere architettoniche**

L'Amministrazione Provinciale e i Comuni provvedono, secondo le relative competenze, ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere gli edifici adeguati all'accesso e alla frequenza degli alunni in situazione di handicap.

### **22.4 - Interventi terapeutici e specialistici**

L'ASL prescrive e fornisce il servizio infermieristico, gli ausili protesici e ogni altro strumento sanitario strettamente legato allo specifico deficit, secondo le modalità previste dal nomenclatore tariffario del SSN. Fornisce, altresì, indicazioni alle Istituzioni Scolastiche e ai Comuni per l'acquisizione di arredi, attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico (di cui al punto 22.2) necessario in base al PEI.

Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci in orario scolastico, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 24/02/2004 tra l'USP di Forlì-Cesena, le ASL di Forlì e di Cesena, la Provincia di Forlì-Cesena, i Comuni e i Dirigenti Scolastici, prevede che a scuola i farmaci non debbano essere somministrati, salvo i casi particolari autorizzati dai medici del Servizio di Pediatria di Comunità. In tali casi la famiglia ovvero lo studente (se maggiorenne) consegna al Dirigente Scolastico la richiesta, unitamente al modulo di autorizzazione rilasciato dalle ASL e ai farmaci prescritti. Spetta all'ASL individuare il gruppo di operatori scolastici incaricato di somministrare i farmaci, al quale deve essere garantita la formazione/informazione in situazione.

### **23. PROGETTI DIDATTICI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

Sono finanziati dai Comuni e dalla Provincia a favore delle Istituzioni Scolastiche autonome che li realizzano, mediante piani annuali finanziati con i fondi regionali della L.R. 12/03 ed eventualmente integrati con risorse degli stessi Enti.

In particolare, la Provincia predispone annualmente i piani di finanziamento con i fondi regionali della L.R. 12/03, erogando contributi per interventi finalizzati all'integrazione scolastica dei soggetti con handicap, attraverso la realizzazione di progetti didattici coinvolgenti la classe, l'intera scuola o aggregazioni di scuole e con la partecipazione eventuale di altre Istituzioni o Enti presenti nel territorio.

I destinatari dei finanziamenti sono: le Istituzioni Scolastiche autonome (dalle scuole dell'infanzia alle scuole secondarie di II grado), con priorità alle aggregazioni di più scuole, nonché i Comuni, nel caso in cui la titolarità dell'intervento, da realizzare in ambito scolastico, sia assunta dal Comune, che la inserisce nella propria programmazione, sostenendola finanziariamente e coordinandola organizzativamente.

I Comuni possono, in collaborazione con le Scuole, attivare progetti specifici per l'utilizzo di volontari in Servizio Civile Nazionale attraverso un accreditamento diretto o convenzioni con altri Enti accreditati. L'intervento dei volontari deve essere inserito nel progetto educativo previsto.

Le risorse erogate dalla Provincia sono destinate a spese per il personale (specialistico ed esperto) e all'acquisizione degli strumenti e ausili didattici necessari alla realizzazione degli obiettivi didattici del progetto.

La Provincia può definire nel proprio programma criteri di ripartizione delle risorse che individuino prioritariamente la quota da destinare alla progettazione nella scuola dell'obbligo, trasferendo ai Comuni le relative risorse, da distribuire alle scuole attraverso una progettazione coordinata su base territoriale (comunale e/o sovracomunale).

La quota di finanziamento trattenuta dalla Provincia viene destinata e direttamente assegnata dalla stessa ai progetti di integrazione scolastica nelle scuole secondarie di II grado.

### **23.1 - Progetti di integrazione scolastica nella scuola secondaria di II grado mediante l'utilizzo di figure di tutors amicali o servizio di volontariato civile**

La Provincia sostiene con fondi propri l'intervento dei Comuni e delle scuole secondarie di II grado che direttamente realizzino progetti di integrazione scolastica a favore degli studenti con l'impiego di tutors o l'utilizzo del volontariato civile.

Le scuole di cui sopra, su proposta del Gruppo di Istituto per l'integrazione, d'intesa con i gruppi operativi per la redazione del PEI e i Consigli di Classe coinvolti e in accordo con la famiglia degli studenti interessati, elaborano un progetto d'Istituto volto a migliorare l'integrazione scolastica e sociale degli studenti in situazione di handicap, con particolare riferimento all'acquisizione di autonomie personali, mediante l'affiancamento degli stessi e lo svolgimento di attività di tutoraggio scolastico individualizzato, con l'utilizzo di figure di tutors o di volontari civili.

Il progetto va integrato nel PEI di ciascun alunno coinvolto.

Il progetto deve prevedere la compartecipazione del Comune di residenza degli alunni interessati e/o del Comune sede della scuola frequentata che realizza il progetto medesimo.

Viene riconosciuta priorità ai progetti realizzati da reti di scuole con la consulenza/collaborazione dei Centri di servizi handicap del territorio.

L'ASL partecipa alla definizione e alla verifica dei progetti di cui sopra nell'ambito del PEI, attraverso l'evidenziazione dei bisogni della persona, sia nell'ambito scolastico sia nell'ambito sociale.

La Provincia definisce annualmente le risorse da destinare a tale intervento, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in accordo con gli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo.

## **PARTE VI**

### **24. ORGANISMI DI GOVERNANCE E COORDINAMENTO A LIVELLO PROVINCIALE**

#### **24.1 - La concertazione istituzionale**

La Conferenza Provinciale di Coordinamento, istituita in base all'art. 46 della L.R. 12/03, in quanto sede di confronto interistituzionale per la condivisione delle politiche relative all'istruzione e alla formazione, presiede anche all'applicazione del presente Accordo, promuovendo il coordinamento, l'azione integrata e la valutazione degli interventi realizzati.

Spetta, altresì, alla stessa promuovere iniziative di concertazione e di condivisione degli impegni con i Tavoli dei Piani di Zona, istituiti ai sensi della L.R. 2/03, e la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria.

Per le funzioni connesse all'attuazione e verifica dell'Accordo, la Conferenza si avvale del Comitato Tecnico Provinciale, appositamente costituito.

#### **24.2 - Il coordinamento operativo provinciale**

La Conferenza Provinciale di Coordinamento istituisce il Comitato Tecnico Provinciale, del quale fanno parte tutti i componenti esistenti all'interno della Conferenza, integrati dai componenti del GLIP, di cui al punto 12 del presente Accordo.

Il Comitato assicura il coordinamento di tutti i soggetti per la definizione e verifica di intese operative articolate in programmi di intervento, di norma annuali, attraverso i quali tradurre gli impegni assunti con l'Accordo.

Il Comitato Tecnico Provinciale potrà articolarsi, a sua volta, in Comitati di livello distrettuale, coincidenti con i Distretti Sanitari.

**ALLEGATI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L'INTEGRAZIONE  
SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI DISABILI (L. 104/92)**

- Allegato 1) Quadro normativo e delle competenze
- Allegato 2) Modello S (modello per la segnalazione)
- Allegato 3) Modello C (modello per la certificazione) e Modello Diagnosi Funzionale (DF)
- Allegato 4) Modello Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
- Allegato 5) Scheda Progetto Educativo Personalizzato (PEP)
- Allegato 6) Scheda rilevamento bisogni
- Allegato 7) Disturbi Specifici di Apprendimento